

# Consiglio dell'Ordine Avvocati

Palazzo di Giustizia - 10138 Torino

Tel. 011.433.04.46 011.447.41.25 - Fax 011.433.07.25

Torino, 16 febbraio 2018

*La Presidente*

Cari Colleghi,

Al fine di rendere meno difficoltoso l'iter della procedura e favorire il progressivo superamento dell'arretrato esistente, **fermo quanto già previsto con i Protocolli approvati e vigenti in materia**, i referenti della Commissione Affari penali dell'Ordine ed i responsabili delle Cancellerie del Tribunale e della Corte d'Appello di Torino, all'esito d'informali incontri diretti alla definizione di prassi organizzative razionali e condivise, segnalano di seguito le intese da ultimo raggiunte, delle quali si raccomanda di voler prendere nota, come di favorire la più ampia divulgazione ed adesione.

## **TRIBUNALE DI TORINO – Sezione G.i.p./G.u.p. e Sezioni dibattimentali penali**

Richiamato quanto descritto e concordato nel vigente Protocollo in materia (consultabile anche per modelli applicativi: <http://www.ordineavvocatitorino.it/informazioni-avvocati/parcelle-protocollo>), con le limitate variazioni allo stato sopraggiunte il 13/10/2017 nel corso dei lavori della competente Commissione mista e di seguito riassunte, in coerenza, inoltre, con gli Ordini di Servizio per le Cancellerie rispettivamente nn. 6 e 5 del 16/01/2018, si è convenuto che:

- 1) Ribadito quanto già previsto al punto 2.1 (pag. 5) del citato Protocollo, **il codice fiscale che deve essere indicato dall'istante** è esclusivamente quello rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e che in assenza di codice fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate, il richiedente dovrà specificare che non ne è in possesso e dovrà indicare i dati di cui all'art. 4 DPR 605/1973, come da Ordinanza della Corte Costituzionale n. 144/2004.
- 2) Per le **certificazioni consolari** per richiedenti extracomunitari, **ove non vi siano ragioni di urgenza** le istanze di ammissione al patrocinio saranno depositate decorsi 30 giorni dalla richiesta inviata (solo a mezzo racc. A/R ovvero a mezzo PEC) al Consolato e corredate da: a) documentazione attestante la richiesta inviata al Consolato; b) risposta del Consolato o attestazione della mancata risposta; c) autocertificazione circa i redditi prodotti all'estero. **Ove vi siano ragioni di urgenza**, le istanze di ammissione al patrocinio saranno depositate corredate da: a) documentazione attestante la richiesta inviata al Consolato; b) autocertificazione circa i redditi prodotti all'estero per il caso in cui risultasse impossibile integrare l'istanza con la produzione della dichiarazione consolare, con l'avvertenza che al momento del deposito dell'istanza da parte di cittadino extracomunitario, verrà consegnato un provvedimento (già predisposto), con il quale verrà concesso termine di giorni 45 per integrare la documentazione con la risposta dell'autorità consolare. Il fascicolo verrà comunque trasmesso al giudice, il quale: se la documentazione prodotta è già completa, provvede sull'istanza; se la documentazione prodotta non è completa, non provvederà fino a quando l'istanza non venga integrata (con la dichiarazione dell'autorità consolare, ovvero con dichiarazione che attesti che non è pervenuta risposta dall'autorità consolare); se non riceve integrazioni nel termine di 45 giorni dichiarerà inammissibile l'istanza.

3) tutti gli iscritti che fossero ad oggi ancora in attesa della valutazione di richieste liquidazioni compensi depositate fino al 31/12/2015, ovvero destinatari di Decreti di liquidazione emessi entro la medesima data e non ancora materialmente corrisposti potranno far pervenire, entro e non oltre il corrente mese di febbraio all'indirizzo e-mail: [segreteria@ordineavvocatitorino.it](mailto:segreteria@ordineavvocatitorino.it), oppure depositando in forma cartacea e presso gli Uffici del Consiglio dell'Ordine l'elenco, come da modello predisposto e pure allegato, delle procedure di cui sopra non ancora definite, indicando:

- a) Cognome e nome del difensore
- b) Beneficiario dell'attività difensiva (cognome e nome, parte processuale)
- c) Data della presentazione della richiesta o del Decreto di liquidazione (ante 01/01/2016)
- d) Autorità destinataria (G.i.p. o numero Sezione)
- e) Estremi del procedimento principale
- f) Giudice (già) competente.

4) Quando la richiesta di liquidazione compensi per l'attività svolta nell'interesse di parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato (o di irreperibile formalmente dichiarato tale) è presentata (come più volte auspicato e raccomandato) direttamente in Udienza e sia oggetto di Decreto di liquidazione all'esito della stessa, il collega dovrà richiedere ed attendere la contestuale consegna a cure del Cancelliere di copia di cortesia del Provvedimento, in modo da poterlo tempestivamente caricare, quale unico allegato e con l'inserimento dei dati richiesti, sulla piattaforma SIAMM ove abbia curato il proprio previo accreditamento, assicurandosi di non aver con altro e pregresso atto (istanza di ammissione, ammissione, richiesta di liquidazione) già in tal senso proceduto, evitandosi così l'ulteriore incombente del reperimento della liquidazione di cui sopra (non soggetta a notificazione perché comunicata in Udienza) presso le Cancellerie interessate e con preghiera di voler segnalare alla Commissione Affari penali eventuali inadempimenti.

#### **CORTE D'APPELLO DI TORINO – Sezioni penali**

Richiamato integralmente quanto descritto nel vigente Protocollo in materia (consultabile anche per modelli applicativi: <http://www.ordineavvocatitorino.it/sites/default/files/documents/News/protocollo%20civile.pdf>), si è convenuto che:

A) Le istanze per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato, qualora non in precedenza intercorsa, dovranno essere presentate in forma cartacea e presso l'Ufficio centralizzato ricezione atti, in tempo utile perché la relativa determinazione possa essere adottata prima dell'Udienza di trattazione e, in caso di ammissione, possa ivi procedersi alla presentazione della richiesta ed all'emissione del Decreto di liquidazione.

B) Negli stessi, esatti termini descritti sopra sub 4) per il Tribunale, a conclusione dell'Udienza di trattazione è vivamente raccomandata la presentazione in forma cartacea della richiesta di liquidazione, corredata da copia dell'ammissione al beneficio e degli eventuali giustificativi di spesa in originale, onde permettere l'auspicata e contestuale emissione del Decreto di liquidazione, che verrà in tal caso così notificato alle parti, con consegna di copia informale al difensore della parte ammessa, che provvederà a proprie cure ad allegarla con l'inserimento dei dati richiesti sulla piattaforma SIAMM come sopra indicato.

C) Per tutti i casi nei quali non sia stato possibile procedere nei termini anzidetti (Determinazioni riservate o non in contraddittorio, deposito richiesta successiva, procedure pregresse, difese d'Ufficio o irreperibili di fatto all'esito del

tentativo di recupero credito ecc.), il difensore dovrà presentare l'istanza per la liquidazione al più presto rispetto al termine della fase di Giudizio, in forma cartacea, allegando ammissione o documentazione richiesta e gli originali dei giustificativi delle spese eventualmente sostenute. All'atto della notificazione a mezzo PEC del Decreto di liquidazione il medesimo difensore procederà ad allegarne copia con unico inserimento dati sulla piattaforma SIAMM, verificando di non avervi in precedenza provveduto.

D) Decorsi i termini per l'irrevocabilità del decreto di liquidazione, quando l'incarto relativo sarà pervenuto all'Ufficio spese pagate e pronto per l'ulteriore corso, il difensore procederà all'emissione di fattura elettronica secondo la disciplina vigente dopo aver ricevuto comunicazione e-mail ordinaria, alla quale sarà allegato prospetto pro forma di dettaglio per l'esatto inserimento dei dati contabili. L'effettivo accredito avverrà compatibilmente con la materiale disponibilità di fondi a tanto stanziati ed è pertanto opportuno che la fatturazione avvenga in periodo dell'anno solare compatibile.

5) Qualora l'avvocato intenda procedere alla compensazione dei crediti derivanti dal Patrocinio a Spese dello Stato con i propri debiti fiscali, stante la necessità di rispettare rigide finestre temporali per presentare la domanda, potrà procedersi alla fatturazione dei decreti di liquidazione irrevocabili anche senza preventiva richiesta da parte dell'Ufficio Spese Pagate, ma previa comunicazione e-mail all'indirizzo [ripalta.marrese@giustizia.it](mailto:ripalta.marrese@giustizia.it) per le sole liquidazioni della Corte d'Appello di Torino (cfr. infra recapiti per gli altri Uffici del Distretto), onde evitare che l'Ufficio proceda alla registrazione di mandati di pagamento che non verranno eseguiti.

6) La necessità di certa ed attuale corrispondenza tra il beneficiario della liquidazione ed i dati di accredito noti alla Ragioneria occorre che il difensore trasmetta all'inizio dell'anno ed a partire dall'odierno, a tutti gli Uffici spese pagate presso i quali ha operato in queste forme, ed ogniqualvolta dovessero sopraggiungere variazioni, la scheda anagrafica che si allega debitamente compilata, secondo le seguenti modalità: a) tramite posta elettronica ordinaria o certificata, previa firma digitale del modulo compilato, all'indirizzo email ordinario dell'Ufficio Spese Pagate della sede interessata; b) con deposito cartaceo presso il competente Ufficio Spese Pagate.

CORTE APPELLO TORINO	<a href="mailto:ripalta.marrese@giustizia.it">ripalta.marrese@giustizia.it</a>
TRIBUNALE AOSTA	<a href="mailto:daniela.ruiu@giustizia.it">daniela.ruiu@giustizia.it</a>
TRIBUNALE DI ASTI	<a href="mailto:sabatino.madonna@giustizia.it">sabatino.madonna@giustizia.it</a>
TRIBUNALE DI BIELLA	<a href="mailto:silvana.devincentis@giustizia.it">silvana.devincentis@giustizia.it</a>
TRIBUNALE DI CUNEO	<a href="mailto:enrica.dimauro@giustizia.it">enrica.dimauro@giustizia.it</a>
TRIBUNALE DI IVREA	<a href="mailto:lauratommasina.genisio@giustizia.it">lauratommasina.genisio@giustizia.it</a>
TRIBUNALE DI NOVARA	<a href="mailto:gioiafilomena.dimuccio@giustizia.it">gioiafilomena.dimuccio@giustizia.it</a>
TRIBUNALE DI VERBANIA	<a href="mailto:lizzi.baratti@giustizia.it">lizzi.baratti@giustizia.it</a>
TRIBUNALE DI VERCELLI	<a href="mailto:annamaria.rallo@giustizia.it">annamaria.rallo@giustizia.it</a>
UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI TORINO	<a href="mailto:federica.miglietta@giustizia.it">federica.miglietta@giustizia.it</a>
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TORINO	<a href="mailto:rosaria.soraci@giustizia.it">rosaria.soraci@giustizia.it</a>

Confidando in generalizzata adesione, con l'invito a voler segnalare difficoltà o richieste di delucidazioni all'indirizzo [segreteria@ordineavvocatitorino.it](mailto:segreteria@ordineavvocatitorino.it), i più cordiali saluti.

La Presidente dell'Ordine

Michela Malerba

